

Procedimento n.



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione V

Il GOT Dott.ssa alle ore espletata la camera di consiglio
decide la causa come da sentenza da far parte integrante del presente verbale e che viene
pubblicata mediante il deposito telematico.

Il Giudice

Dott.ssa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE

IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO DOTT.

all'udienza del tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art 221 del
DL 34/2020 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero . avente ad oggetto: lesione personale

promossa da

, nato a - Residente in

elettivamente domiciliato in

presso lo studio dell' che lo rappresenta e difende per procura in
atti; Attore

Contro

, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in - Milano, alla

in persona del Procuratore Speciale, Dott. rappresentata e
difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla copia dell'atto di citazione notificato,
dell'Avv. Francesco Napolitano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli,

La causa veniva posta in decisione nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del

Con atto di citazione, notificato in data ' (atto n. 1), il Sig.
conveniva in giudizio, innanzi l'intestata Autorità Giudiziaria, la

... per l'udienza del giorno ' udienza differita d'ufficio al
con le premesse in fatto che di seguito possono così riassumersi:

- l'attore era proprietario dell'autovettura Fiat
- detta vettura era assicurata per l'evento furto con la
, con polizza non meglio specificata; - il giorno l'istante "lasciava" detta
vettura in Catania alla , altezza civico n.
- il giorno istante si avvedeva che la stessa era stata trafugata da ignoti;
immediatamente il Sig. i recava presso la Stazione dei Carabinieri di di
per denunciare l'accaduto;

l'istante comunicava alla Comparsa l'evento furto, chiedendo la liquidazione
dell'indennizzo contrattualmente previsto; tali richieste rimanevano inevase.

Sulla scorta di tali premesse, concludeva chiedendo al Giudice adito di volere: "*accertare la
dinamica del sinistro, conseguentemente condannare la*

*in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti
da Liquidare tali danni nella complessiva somma di Euro 6.600,00, pari al
valore di mercato dell'autoveicolo rubato, o in quella maggiore o minore somma che il
Giudice adito riterrà più equa, anche in esito all'espletanda istruttoria. ...con vittoria si
spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA CPA e rimborso spese generali ...*". Con
comparsa di costituzione e risposta il presente atto si costituisce la

a ministero dell'Avv. Francesco Napolitano, il quale si oppone alle
richieste formulate, impugnando le domande poiché infondate in fatto ed in diritto e
chiedendone il rigetto con tutte le conseguenze di legge. Concessi i termini 183 c.p.c. il
Giudice con ordinanza del ammetteva la prova testi di parte convenuta mentre
rigettava quella di parte attrice perché non ha indicato il nome dei testi e si riservava all'esito
di decidere sulla chiesta CTU.

Il Giudice stante l'assenza del teste e la mancata prova della citazione a comparire dichiarava
la decadenza dall'assunzione della prova ed autorizzava l'acquisizione in giudizio della
documentazione relativa al sinistro che coinvolge il veicolo Fiat

Venuta l'udienza del la causa ormai matura per la decisione è stata rinviata per essere
definita con sentenza nelle forme di cui all'art 281 sexies c.p.c. .

All'udienza odierna trattata con modalità cartolare ex art 221 del DL 34/2020 le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno insistito nelle proprie conclusioni e chiesto la decisione della causa.

Il Giudice dato atto nel verbale di causa dell'udienza odierna del deposito delle note cartolarie poneva la causa in decisione nelle forme di cui all'art 281 sexies c.pc.

La domanda attorea non è fondata e pertanto non merita di essere accolta.

Ed invero in tema di assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, grava sull'assicurato stesso l'onere di dimostrare che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro. (cfr. Cass. n. 3656/2017; n. 26105/2016; n. 6548/2013; n.22386/2004; n. 4426/1997). Dunque, colui che agisce in giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennizzo previsto in polizza, deve non solo provare la fonte contrattuale del proprio diritto e allegare l'inadempimento dell'altro contraente ma, altresì, provare che si sia verificato un rischio esattamente coincidente con quello descritto in polizza e provare il valore del bene danneggiato al momento dell'evento dannoso subito (nella giurisprudenza di merito più recente vedasi Tribunale Torino sez. IV, 08/07/2019, n.3381).

Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.

La domanda va rigettata, non avendo parte attrice adempiuto all'onere di dimostrare quale fosse lo stato dell'auto al momento del furto.

L'onere probatorio non può essere ritenuto adempiuto con la sola produzione della denuncia di furto (che ha solamente un valore di semplice indizio (così Cass. Civ. n. 1225 del 29.4.1974), non esimendo quindi l'assicurato dalla prova rigorosa del "fatto storico (furto)". Né tantomeno tale deficienza probatoria poteva essere colmata con la CTU che è stata rigettata da questo Giudice proprio perché non è un mezzo esplorativo. Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate come dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al d. m. 2014/55, con il massimo abbattimento in relazione alle fasi di istruzione e decisione, in considerazione della semplicità della causa.

P.Q.M

Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. _____ disattesa ogni altra istanza
eccezione, così statuisce:

rigetta la domanda; per il principio della soccombenza condanna _____ a rifondere alla
r _____, in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite, che
liquida in complessivi Euro 2.097,00 oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso *a forfait* come
da d. m. cit.

Così deciso all'udienza cartolare del

IL GOT

Dott.ssa